



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa**

**Sezione Autonoma di Bolzano**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sulla richiesta di decreto cautelare *ante causam*, proposta da:

LEAL Lega Antivivisezionista Odv, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e ZAMPE CHE DANNO UNA MANO Odv, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, entrambe rappresentate e difese dalle avvocate Rosaria Loprete e Giada Bernardi;

Michela Vittoria Brambilla, in qualità di legale rappresentante della “Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente Organizzazione di Volontariato Ente del Terzo Settore”, rappresentata e difesa dall’avvocata Rosaria Loprete;

OIPA ITALIA Odv, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dalle avvocate Rosaria Loprete e Claudia Taccani;

tutte con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’avv. Rosaria Loprete in Catanzaro, via Conti di Loritello, n. 7/c;

***contro***

Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente *pro tempore*, non

costituita in giudizio;

Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale, in persona del Presidente *pro tempore*, non costituito in giudizio;

Comune di Malles Venosta, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;

***per la sospensione, ai sensi dell'art. 61 c.p.a.,***

dell'ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano n. 1 del 9 agosto 2024, avente ad oggetto: "Prelievo tramite abbattimento di 2 lupi ai sensi dell'art. 16 della direttiva 92/43/CEE e dell'art. 3 della legge provinciale n. 10 del 2023 – Autorizzazione n. 1/2024".

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalle parti ricorrenti ai sensi dell'art. 61 c.p.a.;

Premesso che le ricorrenti intendono proporre ricorso contro l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale è stato autorizzato il prelievo, tramite abbattimento, di due esemplari di lupo nell'area del Comune di Curon Venosta e Malles, ordinanza ritenuta illegittima sotto diversi profili;

Rilevato che trattasi di animali appartenenti a una specie (*canis lupus*) particolarmente protetta, per la quale la normativa sovranazionale e nazionale consente l'abbattimento solo in ipotesi circoscritte e ben individuate;

Rilevato che la misura cautelare *ante causam* di cui all'art. 61 c.p.a. mira a tutelare in via provvisoria e interinale la fattispecie controversa, "*in caso di eccezionale gravità e urgenza*", durante il tempo occorrente per la presentazione del ricorso di merito e della domanda cautelare in corso di causa;

Considerato che il mancato accoglimento della suddetta istanza potrebbe definire in maniera irreversibile la materia del contendere, essendo altamente probabile che, nel lasso di tempo intercorrente per la presentazione del ricorso e della relativa istanza cautelare, si realizzi l'abbattimento dei lupi di cui si discute, rendendo così del tutto inutile la presentazione del ricorso (cfr. i decreti del Presidente della Sez.

III del Consiglio di Stato nn. 3330/2023 e 3331/2023, pubblicati l'11 agosto 2023);  
Ritenuto quindi sussistente il presupposto dell'eccezionale gravità ed urgenza richiesto dall'art. 61 c.p.a. per l'adozione di una misura cautelare anteriore alla causa, impregiudicata ogni valutazione in rito e nel merito;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare *ante causam* proposta dalle parti ricorrenti.

Onera le stesse ricorrenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 61, comma 5, c.p.a., di notificare il presente decreto alle altre parti, anche mediante PEC o FAX, entro e non oltre le ore 24,00 di oggi, 14 agosto 2024.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bolzano il giorno 14 agosto 2024.

**Il Presidente**  
**Lorenza Pantozzi Lerjefors**

**IL SEGRETARIO**